

Art. 1

La borsa di studio, finanziata dai discendenti di Arnoldo Bettelini, è intesa a coprire le tasse di iscrizione a un bachelor dell'Università della Svizzera italiana, fino a un massimo di 4'000 CHF per ogni anno accademico.

Art. 2

Hanno diritto di concorrere per l'ottenimento della borsa gli studenti di bachelor che si immatricolano presso l'Università della Svizzera italiana, nelle sedi di Lugano e Mendrisio, in possesso di una maturità svizzera.

Art. 3

La borsa di studio ha durata triennale e sottostà alla conferma dell'iscrizione presso l'USI. Non è rinnovabile oltre il terzo anno. Non ci saranno transazioni finanziarie tra gli Eredi Bettelini e il detentore della borsa (cui sarà abbuonata la tassa di iscrizione annuale).

Art. 4

Il vincitore della borsa, uno per ogni nuovo anno accademico, è stabilito attraverso un concorso che si svolge nel semestre primaverile precedente la maturità (o la sua prima iscrizione all'USI).

Art. 5

Il concorso è in forma di testo scritto, in italiano, francese, tedesco o inglese, per una lunghezza massima di 10'000 battute spazi compresi, a partire da un tema dato e rinnovato ogni anno.

Art. 6

Ai partecipanti è chiesto di esprimersi sul tema oggetto del concorso in modo originale e personale, senza l'aiuto di terzi, confrontandolo con la scelta di iscriversi a una formazione universitaria e con il contributo di conoscenza e di responsabilità che, alla luce delle riflessioni di Arnoldo Bettelini, intendono promuovere con la propria vita. È richiesta una dichiarazione di onestà intellettuale in forma scritta. La giuria del concorso, selezionata annualmente dalla famiglia Bettelini, si riserva il diritto di segnalare alle autorità universitarie eventuali abusi.

#### Art. 7

Gli autori dei tre temi finalisti saranno invitati a un colloquio con i membri della giuria. Il vincitore sarà avvisato nei giorni immediatamente successivi al colloquio.

#### Art. 8

I tre testi giunti in finale verranno pubblicati sul sito dell'USI ed eventualmente in altre sedi, anche cartacee. Gli autori cedono implicitamente i diritti al momento della partecipazione al concorso.

#### Art. 9

Il giudizio della giuria, determinato da almeno due voti di scarto, è inappellabile. Non ci sarà scambio di corrispondenza in merito all'esito del concorso tra i candidati e i membri della giuria.